



Automobile Club d'Italia

PROCEDURA NEGOZIATA N.1/2023, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS N. 50/2016. INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA MANIFESTAZIONE FORMULA 1 EMILIA ROMAGNA GRAND PRIX 2023.

– CIG 9657366688

LETTERA DI INVITO



PREMESSA

Con determinazione a contrarre del Direttore Centrale della Direzione dello Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali n 7 del 14 febbraio 2023, questa Amministrazione ha deliberato l'espletamento della procedura aperta n. 1/2023 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione FORMULA 1 EMILIA ROMAGNA GRAND PRIX 2023.

La procedura avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Federazione ACI (di seguito anche "Piattaforma" o "Portale"); pertanto, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, possono procedere a presentare la propria candidatura entro il termine e secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 9. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente lettera di invito le informazioni relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, nonché altre informazioni.

Responsabile del procedimento: ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Amalia Del Giudice, Funzionario della Direzione per lo Sport e Relazioni Internazionali - tel.06 4998.2856; e-mail: a.delgiudice@aci.it

Codice AUSA: 0000163815

Indirizzo PEC: direzionesportautomobilistico@pec.aci.it

Profilo del Committente: www.aci.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti);

Portale Acquisti ACI: <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html>

IL SISTEMA DI E. PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo e secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della Federazione ACI, nel portale <https://portaleacquisti.aci.it>, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento.

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero tel. 02.266002674. La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale.

Per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dall'operatore economico concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID (ex DigitPA), previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- ❖ Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".



❖ Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4, dell'art. 21, del D. Lgs. n. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura, è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- presentare la propria offerta.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel portale.

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità



telematica.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone opportuna comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Allegati

- istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegato n. 1 e 1 bis);
- schema di offerta economica (allegato 2)
- capitolato tecnico (allegato 3)
- Insurance Cover Checklist (allegato 4)
- schema di contratto (allegato 5)
 - DGUE (allegato n. 6);

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, in formato elettronico pdf, scaricabile dal sito www.aci.it. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, e sul portale acquisti della Federazione ACI <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html>.

Per quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al Codice dei contratti pubblici, alle Linee Guida ANAC, nonché al manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 18.00 del 24.02.2023, esclusivamente a mezzo messaggistica di Portale (area "Messaggi" della RdO).

Le richieste di chiarimenti e le risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro la data del 28.02.2023 mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale,



nell'apposita area "Messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione e-mail con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Le risposte ai chiarimenti saranno inoltre disponibili all'indirizzo internet <http://www.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-incorso.html>

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via mail o PEC o comunque dopo la data ultima per la presentazione delle stesse.

Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà:

- accedere alla RdO;
- cliccare sul link "Messaggi" posizionato nella parte superiore dello schermo;
- cliccare su "Crea messaggio";
- compilare la richiesta;
- cliccare su "Invia messaggio".

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni verranno notificate agli operatori economici all'indirizzo/agli indirizzi mail inserito/i dall'operatore stesso per la propria utenza a portale (sezione "Informazioni Utente").

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l'apposita area "Area Messaggistica" del Portale.

Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

L'ACI si riserva comunque di effettuare le comunicazioni senza l'utilizzo dell'area "Area Messaggistica" del Portale facendo riferimento all'indirizzo PEC istituzionale (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



OGGETTO: *procedura negoziata n.1/2023, ai sensi dell'Art. 36 Comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016. Invito a presentare offerta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione FORMULA 1 EMILIA ROMAGNA GRAND PRIX 2023.*

– CIG 9657366688, avvio del procedimento: determina del Direttore Centrale della Direzione dello Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali n 7 del 14 febbraio 2023 .

Codesta società è invitata a formulare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni e modalità di seguito indicate.

Premessa

L'Automobile Club d'Italia organizza, con la collaborazione della società Con.Ami/Formula Imola concessionaria del circuito Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (di seguito il Circuito), la Manifestazione, prevista nei giorni 19 - 21 maggio 2023, presso il Circuito, nel rispetto della regolamentazione emanata dalla Fédération Internationale de l'Automobile (di seguito FIA) e delle prescrizioni del promotore del Campionato del Mondo di Formula Uno, Formula One Management Ltd (FOML) e Formula One World Championship Ltd (di seguito FOWC), con cui sono stati stipulati contratti in tal senso ed a cui dovrà essere fornita la polizza assicurativa per la relativa approvazione.

La Manifestazione comprende attività sportive (F1, F2, Porsche Super Cup) e non-sportive, quali eventi secondari e di contorno con annesse attività, svolte in concomitanza della Gara di Formula Uno, tutte a formare "la Manifestazione".

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile della manifestazione Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix 2023.

La copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Organizzatori, contratta dall'Automobile Club d'Italia, anche per i danni configurati nell'Art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private, per la Manifestazione, come in precedenza indicata, compresa la gara valida per il Campionato del Mondo FIA di Formula Uno, deve rispettare i seguenti ulteriori requisiti, conformemente alle disposizioni di FIA, Formula One Management Ltd (FOML e Formula One World Championship Ltd (di seguito FOWC):



- a) La polizza è da intendersi stipulata per conto e nell'interesse, in qualità di **ASSICURATI**, di: Automobile Club d'Italia (ACI), Con.Ami/Formula Imola, Formula One World Championship Limited (*FOWC*), Formula One Management Limited, Formula One Licensing B.V., Formula One Asset Management Limited, Formula One Hospitality and Event Services Limited, Formula One Marketing Limited, Formula Motorsport Limited, Formula One Research, Engineering and Development Limited, Formula One Digital Media Limited, Fédération Internationale de l'Automobile (*FIA*), tutti gli Sponsors, i Concorrenti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona o soggetto ammesso alla gara ed in possesso di licenza di concorrente), i Piloti (come definiti nel Codice Sportivo Internazionale in quanto persona che guida una macchina nella gara ed è in possesso di licenza di pilota FIA), Tutti i dirigenti, funzionari, impiegati, agenti, appaltatori e affiliati ad uno dei soggetti di cui sopra (Affiliati significa tutte le imprese controllate, controllanti e altre imprese figlie di ciascuna azienda o società) e chiunque sia coinvolto nell'organizzazione della Manifestazione ivi compresi gli eventi di supporto in tutte le sedi utilizzate (inclusi ma non solo, gli ufficiali di gara, i commissari di pista e lo staff medico di soccorso), e il proprietario della terra, del circuito e il gestore del circuito;
- b) L'assicurazione, relativamente ai rischi non previsti nell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge, deve comprendere la Responsabilità Civile di tutti i sopraindicati soggetti.
- c) La polizza deve inoltre includere una clausola di responsabilità a croce (**Cross Liability Clause**) per la quale sia assicurato, per l'intero massimale e dunque in modo indipendente, ciascuno degli assicurati anche nei casi in cui possa uno degli assicurati danneggiare un altro soggetto tra quelli coperti dalla stessa polizza.

MASSIMALI: inteso come la somma complessiva sino a concorrenza della quale la compagnia di assicurazioni presta la copertura assicurativa pari a 100 milioni di dollari US o equivalente in Euro, oltre le spese legali come previste dall'art.1917 Codice Civile, per ogni sinistro ovvero: 100 milioni di dollari US o equivalente in Euro, oltre le spese legali come previste dall'art.1917 Codice Civile, per persone danneggiate indipendentemente dal numero delle vittime e di 100 milioni di dollari US o equivalente in Euro, oltre le spese legali come previste dall'art.1917 Codice Civile, per danneggiamenti a cose o animali indipendentemente dal numero delle vittime.

POLIZZA PRIMARIA: la Polizza è da intendersi Principale e la prima a rispondere per ogni e qualsiasi sinistro. La polizza, completa di copertina, deve essere fornita necessariamente in lingua Italiana con traduzione in Inglese o in lingua Inglese con traduzione in Italiano.

SCHEDA: la scheda denominata **Insurance Cover Checklist**, qui di seguito riportata nella versione originale inglese, che è da intendersi parte integrante della Polizza, deve essere compilata, timbrata e siglata a cura dell'Impresa Assicuratrice; di tale scheda, che riassume i requisiti principali della polizza, come stabiliti da FIA, FOML e FOWC, si fornisce di seguito esclusivamente la versione in lingua Inglese.

Si precisa che i rischi indicati nella Checklist sono tassativi ed imprescindibili ivi compresi quelli per terrorismo.

RUP – Responsabile Unico del Procedimento



E' designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Amalia Del Giudice, Funzionario della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali.

2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo massimo autorizzato dell'appalto per l'intera durata contrattuale ammonta ad € 210.000,00 oltre IVA, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento della polizza posta a gara nel periodo di durata contrattuale di giorni 25.

Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett b) del vigente Codice degli Appalti.

Il contratto avrà la durata dal 5 al 28 maggio 2023 (entrambe le date incluse).

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. I servizi dovranno essere svolti in conformità ai documenti della presente procedura di gara.

Costi sicurezza e Costi manodopera

E' onere della Società di Assicurazione, in sede di formulazione dell'offerta economica, quantificare i costi della sicurezza (ex pluribus Consiglio di Stato sez.5 n.4806 del 28.7.2020) e della manodopera (ex pluribus Consiglio di Stato ad.plenaria n.8 del 2.4.2020) afferenti all'esecuzione dell'appalto. I costi di sicurezza e di manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016,

3. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

4. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio è disciplinato:

- dalle condizioni di seguito indicate;
- dalla dichiarazione d'offerta economica (Allegato 2);
- Capitolato Tecnico (Allegato 3);
- Insurance Cover Checklist (Allegato 4);
- dallo schema di contratto (Allegato 5)

che costituiscono parte integrante del presente invito.

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ("attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente" in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), alle disposizioni di attuazione



del Codice, alle Linee Guida ANAC, nonché al Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Atti generali/Regolamenti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

5.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall'art.45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7.

5.2 Ai raggruppamenti temporanei, (RTI/GEIE) di cui all'art.45, comma 2, lett.d) del D.lgs.50/2016, costituiti o costituendi, ed ai consorzi ordinari di operatori economici, di cui all'art- 45 comma 2, lett.e) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale anche ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE), ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE ai quali l'impresa partecipa.

5.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45, comma 2, lettera f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.5 E' ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta.

5.6 Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, le relative disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010.

5.7 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.



5.8 E', inoltre, ammessa la partecipazione di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett.f) del D.Lgs. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013 "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici." Ai fini della presente gara, per "imprese aggregate" si intendono le imprese aderenti al contratto di rete (o in caso di rete non ancora costituita, le imprese che sottoscriveranno il contratto di rete), contenente la volontà comune di partecipare a gare pubbliche e di durata compatibile con la durata del presente appalto. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ACI potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

6.2 Per gli operatori economici partecipanti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n.383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione).

6.3 Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza; - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;



- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

6.4 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

6.5 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

6.6 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o riparto di assicurazione o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato al lotto medesimo in raggruppamento o in coassicurazione o in consorzio ordinario di operatori economici.

6.7 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ivi comprese le cooperative, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Il Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c), del Codice può eseguire, fermo restando il possesso dei requisiti di



partecipazione richiesti in capo al Consorzio, le attività in proprio; in tal caso, il Consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

6.8 I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate. I consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett.e) del D.Lgs.50/2016 dovranno elencare tutte le Imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata.

6.9 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di Operatori Economici, come disciplinati all'art. 48 del d.lgs 50/2016, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del d.lgs 50/2016.

6.10 E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.11 E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

6.12 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata ai paragrafi 8 e 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 6 della presente lettera di invito, ed, ai sensi dell'art.83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

a) requisiti di idoneità professionale

a.1) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell'apposito Registro delle cooperative, dal quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia



dell'Atto costitutivo e dello Statuto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza (ex art. 39 D. Lgs. n. 163/06 e allegato XI C);

a.2) iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dei Rami RCG e RCA rilasciata dall'Autorità competente;

e a.2 dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al d.lgs 240/91, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

b.1) previsti per l'iscrizione IVASS per i Rami oggetto di assicurazione.

In caso di partecipazione plurisoggettiva i requisiti di cui alle lettere b.1) dovranno essere posseduti:

- In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 1911 cc, all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), come disciplinati all'art 48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria. Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Codice.

- In caso di aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all'art. 48, comma 14, del d.lgs 50/2016.

- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, i requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) dovranno essere posseduti dal GEIE nel suo complesso.

Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico finanziaria

c) requisiti di capacità tecnico-organizzativa

- In caso di coassicurazioni, di R.T.I. (sia costituendo che costituito), di consorzi ordinari, di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalle



imprese coassicurate, dal raggruppamento, dal Consorzio ordinario di concorrenti, dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE, nel complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; • In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio; • In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice, comma 2, lettere c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni del Codice art. 47 comma 2. Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnicoorganizzativa.

7.2 I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, (requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001 e s.m.i, devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppante o raggruppate in caso di RTI/GEIE (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
 - in caso di rete di impresa, già costituita, dall'organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete indicate; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
 - in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio e, ove indicate, dalla/e Società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell'appalto, nonché dalle consorziate che, ancorché non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui alla lettera di invito.

7.3 Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla

gara.

7.4 In ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs.50/2016, l'ACI è pervenuto alla determinazione e specifico, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un affidatario dei contratti affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e dell'entità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva dell'Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore assicurativo, già caratterizzato da un'ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di



favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

7.5 L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'ANAC relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

7.6 L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ACI.

8. CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

8.1 Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del D.Lgs 50/2016, del D.P.R. 207/2010, per le disposizioni ancora in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del medesimo D.Lgs 50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

8.2 Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto irregolarità essenziali non sanabili, quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati, nonché quelle previste dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'AVCP, oggi ANAC.

8.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle elencate nei par.8.1 e 8.2, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall'ANAC.

8.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.3, si assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

8.5 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ACI ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 8.3, ma non applica alcuna sanzione.

8.6 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al precedente punto 8.5, il concorrente è escluso dalla gara.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di e-procurement di ACI. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara



L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'Offerta dovrà essere presentata dal concorrente - esclusivamente - attraverso la piattaforma di e.procurement, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06.03.2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Per le istruzioni operative inerenti le modalità di presentazione delle offerte si rinvia ai successivi paragrafi 9.1) e 9.2) della presente lettera.

Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in considerazione anche ai sensi di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) e b) del Codice.

Il Sistema non accetta la "pubblicazione" di un'offerta o la modifica di un'offerta già "pubblicata" dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell'offerta in busta chiusa digitale.

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'ACI valuterà - in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia - la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del Sistema, non programmata, di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del Sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, l'ACI potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del Sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al Codice degli appalti ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma di e-procurement di ACI.

L'offerta è composta dai seguenti documenti:

A - Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica)

B - Offerta economica (Busta digitale economica)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun



concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice..

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d'integrità, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione - ove non richiesta espressamente in originale - potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In ogni caso il concorrente esonerà l'ACI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

9.1 Istruzioni operative

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. Accedere al Portale <https://portaleacquisti.aci.it/web/login.html>;
2. Effettuare la registrazione come indicato dal Portale;
3. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all'area riservata;
4. Nell'area "Negoziazioni" accedere alla sezione "RdO";
- 5.
6. Cliccare dunque sull'evento di interesse;



7. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante “Intenzione Di Rispondere”;

8. Indicare la forma di partecipazione dalla finestra denominata “Area Gestione Risposta: Stai rispondendo come:”.

In caso di partecipazione in forma raggruppata, accedere in modalità editabile alla sezione chiamata “Area Gestione Risposta - Stai rispondendo come: xxx” e, per ciascun membro appartenente al gruppo di risposta, procedere come segue:

- Cliccare su “Aggiungi Utente”;
- Indicare le seguenti informazioni: “Ragione sociale”, “Codice Fiscale”, “Partita IVA”, “Indirizzo” e “Quota (percentuale di compartecipazione)”;
- Cliccare su “Salva”.

Infine, tornare alla schermata di risposta, cliccando sulla freccia in alto a sinistra.

9. Per inserire la documentazione amministrativa accedere in modalità editabile alla sezione “RISPOSTA DI QUALIFICA”, compilare il relativo questionario online e salvare.

10. Per inserire l’offerta economica accedere in modalità editabile alla sezione “RISPOSTA ECONOMICA”, compilare il relativo questionario online e salvare.

9.2 Trasmissione dell’offerta

Una volta espletate le attività sopra descritte il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “ Conferma Risposta”;
- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine. Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio assistenza i cui recapiti sono disponibili alla seguente pagina web:
<https://portaleacquisti.aci.it/>

10. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex AVCPass)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi e le modalità previste dall’ANAC nella delibera n. 830 del 21.12.2021, pubblicata al seguente link – <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del%2021-dicembre-2021>

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-deipagamenti-di-anac>.



A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi"; oppure copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini quando il pagamento è avvenuto in contanti.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
27

b) il numero CIG.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, con riferimento al lotto per il quale non è stata prodotta.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (ex AVCpass), introdotto dall'A.N.A.C. con Delibera n. 464/2022 e reso disponibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe> salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere l'FVOE (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti (vedere anche Manuale utente FVOE per Operatori Economici sulla piattaforma ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>). Il sistema genera l'FVOE, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

11. GARANZIA DEFINITIVA

11.1 Prima della stipula del contratto il soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all'aggiudicatario.

11.2 Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al paragrafo 12 della Lettera di invito.



11.3 La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

11.4 La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 103 del Codice.

12 CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Detta "Risposta di Qualifica" dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati documenti:

A) **ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI** (mod. n. 1 e 1BIS):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l'apposito modulo "mod. 1 e 1BIS", le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo **procuratore fornito di poteri in relazione allo specifico massimale della polizza da stipulare** – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e il possesso dei seguenti requisiti economici e tecnici necessari per l'ammissione alla gara.

Inoltre:

1. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. n. 1 e 1BIS), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto C.5;
2. copia di documento attestante l'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 14, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni Private nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio dei rami RCG e RCA rilasciata dall'Autorità competente ed iscritte negli albi tenuti dall'IVASS;
3. copia della presente lettera di invito, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglato in ogni pagina dal soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara e recante in calce il timbro e la sottoscrizione dello stesso soggetto per accettazione. Si precisa che eventuali irregolarità formali nella sottoscrizione della lettera di invito non costituiscono motivo di esclusione. La Stazione Appaltante provvederà in tal caso, prima dell'aggiudicazione definitiva, a richiedere all'operatore le relative regolarizzazioni;
4. **copia del Capitolato Tecnico, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglate in ogni pagina dal soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara e recante in calce il timbro e la sottoscrizione dello stesso soggetto per accettazione;**
5. PassOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG 9657366688 che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS.
6. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** (reperibile sul sito



<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> Il DGUE dovrà essere inserito nella "Risposta di Qualifica" – Documentazione amministrativa, in formato cartaceo), *adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016,"* – con la quale il concorrente attesta il possesso delle condizioni e dei requisiti di partecipazione indicati ai paragrafi 6 e 7 della presente lettera di invito; in particolare:

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;
- il possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 7 della presente lettera di invito, indicando nelle apposite sezioni i dati richiesti;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7 della presente lettera di invito
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7 della presente lettera di invito
- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-6ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. nei confronti della stazione appaltante (ACI);

B.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) attestanti:

- 1 - i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o il socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società;
- 2 - l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nell'apposito Registro delle cooperative, della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XI C del Codice degli Appalti) dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 3 - di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4 - l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale commessi anche da tutti gli altri soggetti espressamente indicati dall'art.38, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel mod. I i nominativi e i relativi dati anagrafici. In caso di condanna dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel mod. I e andranno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;



5 - l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/11;

6 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

7 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;

8 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS, il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;

9 - **Legge n. 383/01:** dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

10 - **D. Lgs. n. 231/01:** dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare.

B.2) Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) comprovanti:

1 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

2 - che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico presso l'Osservatorio, ai sensi e per gli effetti di cui comma 1 dell'art. 38 del Codice dei Contratti;

3 - di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti da dati in possesso dell'osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

4 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;

5 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;

6 - di aver predisposto tutte le misure di sicurezza fisiche ed informatiche atte a proteggere l'integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati personali di cui all'allegato B del D. Lgs. n. 196/03;

7 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.



B.3) Ulteriori dichiarazioni:

- 1 - di accettare, senza condizione alcuna o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato e nello schema di contratto;
- 2 - di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 3 - di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- 4 - di non incorrere, nel caso di raggruppamento o consorzio anche temporanei, nei divieti di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 5 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; in tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

N.B. 1) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni dovranno essere rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

N.B. 2) La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80 del Codice, lett. b) e c) dovrà essere resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara:

- In caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- In caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- In caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- Procuratori speciali o generali della società.

Ai fini di cui sopra andrà utilizzato l'apposito modulo IBIS.

B.4) CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE

Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nella presente lettera di invito e previsti per l'iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS.

B.5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori dichiarazioni)

A) per il concorrente formato da raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da una GEIE, dovranno essere rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:



per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità di cui all’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore del capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;

per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- Che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- Di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

B) per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito o da un GEIE, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara di appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, commi 13, 14 e 15 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.

13. CONTENUTO DELLA “RISPOSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA

La busta c.d. “Risposta Economica” dovrà contenere al suo interno l’offerta economica predisposta secondo il modello n.2. (Allegato 2)

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione appaltante, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica come di seguito specificato.



La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o non confacenti alle proprie esigenze.

In caso di parità di offerte economiche identiche tra loro presentate da due concorrenti si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. n. 827/1924).

Il verbale di gara non avrà valore di contratto: l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente all'espletamento delle necessarie verifiche previste dalla normativa vigente da parte della Stazione Appaltante.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione Appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti saranno vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32 del codice dei contratti.

Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dall'aggiudicatario dalle ore 24.00 del giorno 5 maggio 2023 alle ore 24.00 del giorno 28 maggio 2023 in deroga all'art. 1901 del codice civile anche qualora non sia stato versato il premio.

I documenti di polizza devono essere forniti entro e non oltre 31/03/2023 in lingua Italiana con traduzione in Inglese o in lingua Inglese con traduzione in Italiano.

In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella lettera di invito e in tutti i documenti ad esso afferenti.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data di svolgimento della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 09.03.2022 alle ore 11:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica, con partecipazione in presenza o da remoto dei componenti della commissione.

I partecipanti alla procedura potranno partecipare alla seduta da remoto secondo le modalità operative che saranno successivamente rese note.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo messaggistica della RdO, nonché a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione trasparente", almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità e gli stessi termini.

La piattaforma telematica consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante partecipazione dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta; a tale proposito, a questi ultimi sarà assicurato il relativo collegamento.

La segretezza delle offerte - essendo le stesse prodotte e custodite con modalità telematica - è garantita, per l'intera durata del procedimento di gara, in ragione delle applicazioni informatiche proprie della piattaforma di e.procurement nonché dei relativi servizi tecnici, forniti dal gestore della piattaforma medesima.



Il RUP, assistito da collaboratori del team di supporto, procederà - nella prima seduta pubblica - a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare tutti i provvedimenti previsti in tale fase dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'ACI si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare, la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (prescrizione valida fino all'istituzione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici). Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile l'utilizzo di detto sistema, la verifica sul possesso degli stessi sarà effettuata mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e da altre norme disciplinanti la materia.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice - ai sensi dell'art. 77 del Codice e secondo i criteri di nomina e le procedure indicate agli artt. 31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e lavora a distanza con procedura telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

L'ACI pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

17 . APERTURA DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procede a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice ai fini dello svolgimento delle operazioni successive.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, preso atto dell'istruttoria del RUP, delibera l'ammissione e l'eventuale esclusione dei candidati e procede all'apertura delle BUSTE DIGITALI contenenti le offerte tecniche; verifica, quindi, la presenza dei documenti richiesti dal presente



disciplinare.

Nella medesima seduta - o in una seduta pubblica successiva - la Commissione procede all'apertura delle BUSTE DIGITALI contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione,

che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- b) con l'apertura delle offerte economiche, i prezzi complessivi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

L'ACI procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria; qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede per quanto di competenza.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante - la quale disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini dell'anomalia dell'offerta, si terrà conto del punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione: al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite



dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP, concluso il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, trasmette gli atti alla Commissione che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. In particolare, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D. Lgs. n. 81/2008.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ACI si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali sarà effettuata - ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice - nei riguardi dell'offerente al quale ACI ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, ACI - ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice - richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ACI, prima dell'aggiudicazione procede - laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta - alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

ACI, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ACI procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

ACI aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola offerta valida; inoltre, ACI si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.

Nei casi di cui all'art. 110, comma, 1 del Codice, ACI interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..



Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, ACI procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del citato D. Lgs. n. 159/2011. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, da firmare digitalmente. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

A tale proposito, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione della fornitura oggetto dell'appalto alla quale è dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

20. STIPULA DEL CONTRATTO

20.1 Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti della presente lettera di Invito, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati alla presente lettera, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dalla lettera di invito, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

20.2 Per esigenze organizzative dell'ACI, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

20.3 Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

20.4 Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

_ dichiarazione attestante gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, in adempimento di quanto previsto dall'art.3, comma 7, della legge 136/2010, concernente la



tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società è tenuta, altresì, a comunicare all'ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;

— garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'L'ACI.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice. Al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art.93, comma 7, del Codice, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 13 del disciplinare, la documentazione elencata, ove non precedentemente prodotta.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'L'ACI, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

La Società aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- o il nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
- o i nominativi richiesti nell'ambito della normativa sulla sicurezza;
- o il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e, più in generale, tutte le informazioni previste dall'art. 13 della suddetta normativa;

o ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 la composizione societaria e l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

20.5 Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art. 1 del DPCM n. 187/91 riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

20.6 In caso di partecipazione in RTI, GEIE, Consorzio ordinario, dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice.

20.7 In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione



provvisoria. In tal caso è facoltà dell'ACI aggiudicare l'appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

20.8 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

20.9 E' obbligo dell'Impresa Assicuratrice recepire le eventuali osservazioni che FOM dovesse formulare al testo di polizza e relative condizioni generali e particolari, ai fini dell'approvazione finale da parte di FOM, presupposto necessario per la stipula del Contratto con il Contraente.

21. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità e disagi per gli uffici.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del Codice.

22. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO - INTERPELLO

Si fa presente che, nei casi previsti dall'art. 110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

23. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;
3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. eventuali ulteriori informazioni.

24. ACCESSO AGLI ATTI

24.1 L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice e dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia pubblicato sulla G.U.R.I. n.97 del 24.04.2008. Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.



24.2 Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;

dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

24.3 Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte del Seggio di gara qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

24.4 Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 6 del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

24.5 In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).

24.6 Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

25. PRESENTAZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016, il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

Si applicherà la giurisdizione e la legislazione italiana.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679(GDPR)

Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa").



Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.

La Società, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell'art. 24 del GDPR il ruolo di Titolare autonomo del trattamento. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

27. PATTO DI INTEGRITA'

27.1 La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

27.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

28. INFORMAZIONI – COMUNICAZIONI

28.1 L'ACI provvederà alle comunicazioni previste all'art.76 del Codice, in conformità alle modalità ed ai tempi previsti nello stesso articolo.

28.2 Per ulteriori informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi alla Direzione per lo Sport automobilistico e Relazioni Internazionali, nella persona della Dott.ssa Amalia Del Giudice (tel. 06/49982856, e-mail: a.delgiudice@aci.it) responsabile del procedimento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

28.3 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione per lo Sport Automobilistico o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Salvo quanto disposto nei punti precedenti relativamente ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Roma, 16/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Amalia Del Giudice



Automobile Club d'Italia

Allegati

- istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegato n. 1 e 1 bis);
- schema di offerta economica (allegato 2)
- capitolato tecnico (allegato 3)
- Insurance Cover Checklist (allegato 4)
- schema di contratto (allegato 5)
- DGUE (allegato n. 6);